Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direz.Centr. Pol. Str., Ferr. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000007988.U/2026 del 19/03/2026 m_it
Data: 19/03/2026 12:46:20

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose - Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA - POLIZIA POSTALE LORO SEDI
AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, ha comunicato l'esigenza di adottare una nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni d'irregolarità relative al trasporto stradale di merci pericolose.

La procedura definisce un nuovo modello organizzativo, in attuazione dei contenuti della Direttiva (UE) 2022/1999, uniformando, per gli organi di controllo, le modalità di trasmissione, gestione e archiviazione delle risultanze dei controlli su strada (All.1).

Pertanto, per garantire la corretta gestione dei flussi informativi tra il MIT e gli organi di controllo, è stata predisposta, in formato *"PDF editabile",* una nuova "*Lista di controllo*" (All.2) che dovrà essere redatta e gestita in formato digitale[1] per documentare l'attività effettuata sui veicoli controllati trasportanti merci pericolose.[2]

A tal fine, le predette liste di controllo dovranno essere trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cadenza mensile, utilizzando l'allegata lettera di trasmissione[3] (All.3), all'indirizzo PEC: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it .

*****

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato Digitalmente da/Signed by:
RENATO CORTESE
In Data/On Date:
giovedì 19 marzo 2026 11:20:19

cl

[1] Al conducente, al termine del controllo, dovrà essere consegnata una stampa della lista di controllo compilata.
[2] La lista di controllo, al momento del salvataggio genererà automaticamente, in alto sulla destra, un ID univoco.
[3] La lettera di trasmissione e le liste di controllo compilate dovranno essere trasmesse in due elenchi separati, il primo contenente le liste di controllo in cui sono state accertate violazioni all'art.168 C.d.S. e il secondo contenente le liste di controllo in cui non sono state riscontrate violazioni.

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Alla Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3
dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

Oggetto: Direttiva (UE) 2022/1999 del 19/10/2022 – formulari controlli ADR su strada

Nell'ambito della Direttiva in oggetto sono stati effettuati controlli sulla conformità alla normativa concernente il trasporto di merci pericolose.

Ai fini delle attività di vigilanza in materia effettuate ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35, si trasmettono copie dei formulari pervenuti relativi ai controlli per i quali:

☐ sono state riscontrate infrazioni al C.d.S.

☐ non sono state riscontrate infrazioni al C.d.S.

Firma

Organo di polizia stradale che effettua il controllo

LISTA DI CONTROLLO (attuazione direttiva 2022/1999/UE)

1	Luogo di controllo	Comune		Provincia	
		Indirizzo			
2	Data				
3	Ora				
4	Distintivo di nazionalità e n° di immatricolazione				
5	Distintivo di nazionalità e n° di immatricolazione del rimorchio / semirimorchio				
6	Impresa che effettua il trasporto, indirizzo				
7	Conducente / Assistente del conducente				
8	Mittente, indirizzo, luogo di carico (1) (2)				
9	Destinatario, indirizzo, luogo di carico (1) (2)				
10	Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto				
11	Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato		☐ sì	☐ no	
12	Modalità di trasporto	☐ Alla rinfusa	☐ Imballaggio	☐ Cisterna	

Documenti di bordo

13	Documenti di trasporto	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
14	Istruzioni scritte	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
15	Accordo bilaterale / multilaterale / autorizzazione nazionale	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
16	Certificato di omologazione dei veicoli	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
17	Certificato di formazione del conducente	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile

Operazioni di trasporto				
18	Merce autorizzata per il trasporto	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
19	Veicoli autorizzati per le merci trasportate	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
20	Disposizioni relative alla modalità di trasporto (alla rinfusa, imballaggio, cisterna)	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
21	Divieto di carico misto	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
22	Carico, fissaggio del carico e manipolazione ([3])	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
23	Fuga di materie o danneggiamento dei colli ([3])	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
24	Marcatura di imballaggio ONU / marcatura della cisterna ([2])([3]) (ADR 6)	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
25	Marcatura dell'imballaggio (ad es. n° ONU ed etichettatura ([2]) (ADR 5.2)	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
26	Numero ONU			
27	Segnalazione sul veicolo / sistema (ADR 5.3.1)	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
28	Marcatura del veicolo / unità di trasporto (targa arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3)	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
Equipaggiamento di bordo				
29	Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata nell'ADR	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
30	Attrezzatura relativa alle merci trasportate	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
31	Altre attrezzature specifiche nelle istruzioni scritte	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile
32	Estintori	☐ Controllato	☐ Infrazione contestata	☐ Non applicabile

33	Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni contestate	☐ Categoria I	☐ Categoria II	☐ Categoria III
34	Osservazioni			
35	Autorità che ha effettuato il controllo			

[1] Da completare solo se pertinente ai fini dell'infrazione
[2] Da inserire alla voce "*osservazioni*" nel caso di servizi di trasporto groupage
[3] Verifica delle infrazioni visibili

Procedura operativa

Processo di gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose

Direzione generale per la motorizzazione

Redatto da	Divisione 3 e Unità di Staff del Direttore generale per la motorizzazione
Verificato e approvato da	Direttore generale per la motorizzazione

N. Versione	Stato	Data di Approvazione
1.0	Approvato	09/03/2026
Ultime modifiche intervenute	09/03/2026	

Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Wednesday, 11 March 2026 18:21:13
Motivazione:
m_inf.A22E495.REGISTRO UFFICIALE.I.0007324.11-03-2026

Indice del documento

1 Obiettivi e ambito di applicazione 3
2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi 4
3 Documenti di riferimento 5
3.1 Documenti operativi 5
3.2 Normativa di riferimento 6
4 Ruoli organizzativi coinvolti e responsabilità 7
5 Modalità di esecuzione del procedimento 8
5.1 Ambito di applicazione del procedimento 8
5.2 Controlli su strada 8
5.3 Gestione delle liste di controllo 9
6 Flusso di lavoro 10
7 Allegati 11

1 Obiettivi e ambito di applicazione

Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative della Direzione generale per la motorizzazione (DGMOT), il presente documento si pone l'obiettivo di **descrivere un modello ottimizzato per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose**, attraverso la definizione di processi, strumenti e linee guida organizzative.

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Nella sezione sono elencati e descritti, ove necessario, termini, acronimi, sigle e abbreviazioni utilizzati nella procedura.

Termine	Definizione
MIT	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DGMOT	Direzione generale per la motorizzazione
ADR	Agreement for transport of Dangerous goods by Road
Veicolo	Un **veicolo** è un mezzo di trasporto mobile, destinato al trasferimento di persone o merci, che può essere configurato in diverse tipologie a seconda della struttura e dell'utilizzo specifico dei suoi componenti. In particolare, si distinguono le seguenti categorie: • **veicolo a batteria**: veicolo in cui gli elementi sono collegati tra loro da un collettore e fissati in maniera permanente. Gli elementi costitutivi di un veicolo a batteria includono cilindri, tubi, fasci di cilindri (detti anche telai), tamburi di pressione e serbatoi destinati al trasporto di gas (con una capacità superiore a 450 litri); • **veicolo chiuso**: veicolo dotato di una carrozzeria che può essere chiusa, garantendo così una protezione completa per il carico o per gli occupanti; • **veicolo aperto**: veicolo la cui piattaforma è priva di sovrastruttura oppure dotata soltanto di paratie laterali e abbaino, adatto al trasporto di carichi che non richiedono una chiusura totale; • **veicolo coperto**: variante del veicolo aperto, che viene provvista di un telo o di una copertura rimovibile, utile a proteggere il carico dalle intemperie; • **veicolo cisterna**: veicolo appositamente costruito per il trasporto di liquidi, gas o sostanze in forma polverosa o granulare. Esso comprende uno o più serbatoi fissi, che includono anche i relativi gusci, attrezzature e sistemi di fissaggio, necessari per il trasporto sicuro dei materiali.
Merci pericolose	Sostanze e articoli il cui trasporto è vietato in base alle disposizioni dell'ADR o, in alternativa, ammesso solo alle condizioni da esso stabilite.
Trasporto	Qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni.
Controllo	Qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

3 Documenti di riferimento

All'interno del presente paragrafo viene riportata la lista di distribuzione che raccoglie i modelli operativi funzionali allo svolgimento delle attività descritte nella presente procedura e la normativa che disciplina il procedimento.

3.1 Documenti operativi

ID	Oggetto	Descrizione	Distribuzione		
			Attore	Attività	Modalità
01	**Lista di controllo**	Form utilizzato durante le operazioni di controllo sul trasporto delle merci pericolose su strada.	Organi di polizia stradale	Compilazione; invio alla Divisione 3 della DGMOT	Digitale; tramite PEC
			Divisione 3	Archiviazione; lavorazione dei dati	Digitale
02	**Lettera di trasmissione controllo ADR alla DGMOT**	Nota attestante la trasmissione della lista di controllo dagli organi di polizia stradale alla Divisione 3 della DGMOT.	Organi di polizia stradale	Compilazione; invio alla Divisione 3 della DGMOT	Tramite PEC
			Divisione 3	Archiviazione	Digitale

Per il dettaglio sul contenuto e sulla struttura dei documenti operativi si rimanda alla sezione *5. Modalità di esecuzione del procedimento.*

La lista di distribuzione sarà soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione di eventuali sviluppi operativi che possano verificarsi nel tempo.

3.2 Normativa di riferimento

- Direttiva (UE) 2022/1999, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
- Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante l'attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
- Art. 168, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
- ADR, *Agreement for transport of Dangerous goods by Road*, accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni.
- Decreto ministeriale 30 maggio 2024, n. 151 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4 Ruoli organizzativi coinvolti e responsabilità

Di seguito sono descritti i ruoli organizzativi coinvolti nell'ambito della presente procedura e le responsabilità generali assegnate agli stessi.

Le attività operative specificate in analitico nella presente procedura devono in ogni caso intendersi effettuate dai singoli ruoli coinvolti nel rigoroso rispetto delle responsabilità di seguito definite.

Ruoli organizzativi coinvolti	Responsabilità
Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	• Effettuano i controlli su strada ai sensi delle Direttive (UE) 2022/1999 e 2025/1801; • notificano i controlli effettuati; • trasmettono la lista di controllo via PEC alla Divisione 3 della DGMOT; • nel caso di trasportatori stranieri, informano le autorità del paese contraente l'ADR.
Divisione 3 della DGMOT	• Riceve la lista di controllo dagli organi di polizia stradale; • trasmette con cadenza biennale il formulario statistico sulle infrazioni e sanzioni al Segretariato dell'ONU.

5 Modalità di esecuzione del procedimento

5.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il **trasporto di merci pericolose su strada** è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati A e B dell'**ADR** (*Agreement for transport of Dangerous goods by Road*), come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di trasporto, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, effettuano attività di controllo su strada e trasmettono le segnalazioni raccolte alla DGMOT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), la quale redige il relativo rapporto statistico, come descritto nella presente procedura.

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 e in attuazione delle Direttive UE 2022/1999 e 2025/1801, le attività di controllo qui riportate si applicano:

- al **trasporto di merci pericolose effettuato su strada** sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati dell'Unione europea;
- alle operazioni di **carico e scarico**;
- al **trasferimento da un modo di trasporto ad un altro** ed alle **soste** rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Risulta, invece, escluso dalle attività qui descritte il trasporto di merci pericolose effettuato:

- per ferrovia o per via navigabile interna;
- mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
- interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.

5.2 Controlli su strada

In ottemperanza alle Direttive sopracitate, i **controlli** sul trasporto di merci pericolose su strada vengono effettuati dagli **organi di polizia stradale**.

I suddetti controlli sono effettuati **a campione**, vengono completati in un **tempo ragionevole** e coprono nella misura del possibile un'**ampia parte della rete stradale**. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora lo si reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto senza mettere in pericolo la sicurezza. Se

necessario, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati al fine di farli esaminare da laboratori riconosciuti e autorizzati.

Gli elementi oggetto di verifica sono contenuti nella **lista di controllo** allegata alla presente procedura e **compilata digitalmente** contestualmente all'effettuazione del controllo stesso.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, il Prefetto, in qualità di autorità amministrativa competente del luogo ove la **violazione** è **accertata**, irroga le **sanzioni amministrative** secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Una volta espletata l'attività di verifica, al conducente del veicolo viene rilasciato un documento che attesta l'esecuzione del controllo per semplificare o evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.

Successivamente, gli **organi di polizia stradale archiviano** la lista di controllo compilata sulla piattaforma in uso presso la propria Amministrazione, rinominando il file secondo l'ID generato automaticamente dal documento durante la sua compilazione.

Infine, ciascun controllo effettuato, sia esso con esito positivo o negativo, viene notificato con frequenza **mensile** alla Divisione 3 della DGMOT, tramite l'**invio** di una **PEC** e di una **lettera di trasmissione** corredate dalle **liste di controllo**, compilate e rinominate secondo quanto sopramenzionato, per i seguiti di sua competenza.

5.3 Gestione delle liste di controllo

La **Divisione 3**, in qualità di unità organizzativa della DGMOT che coordina e indirizza l'applicazione, a livello nazionale, della normativa internazionale ADR, **recepisce le liste di controllo** e le **archivia** nell'apposita cartella condivisa sul cloud della propria Amministrazione.

Con cadenza **biennale**, sulla base dei dati raccolti attraverso tutte le segnalazioni ricevute, la Divisione 3 **implementa** un **resoconto statistico** compilando il formulario normalizzato per la stesura della relazione sulle infrazioni e sanzioni da inviare **al Segretariato dell'ONU**, ai sensi della Direttiva (UE) 2022/1999.

6 Flusso di lavoro

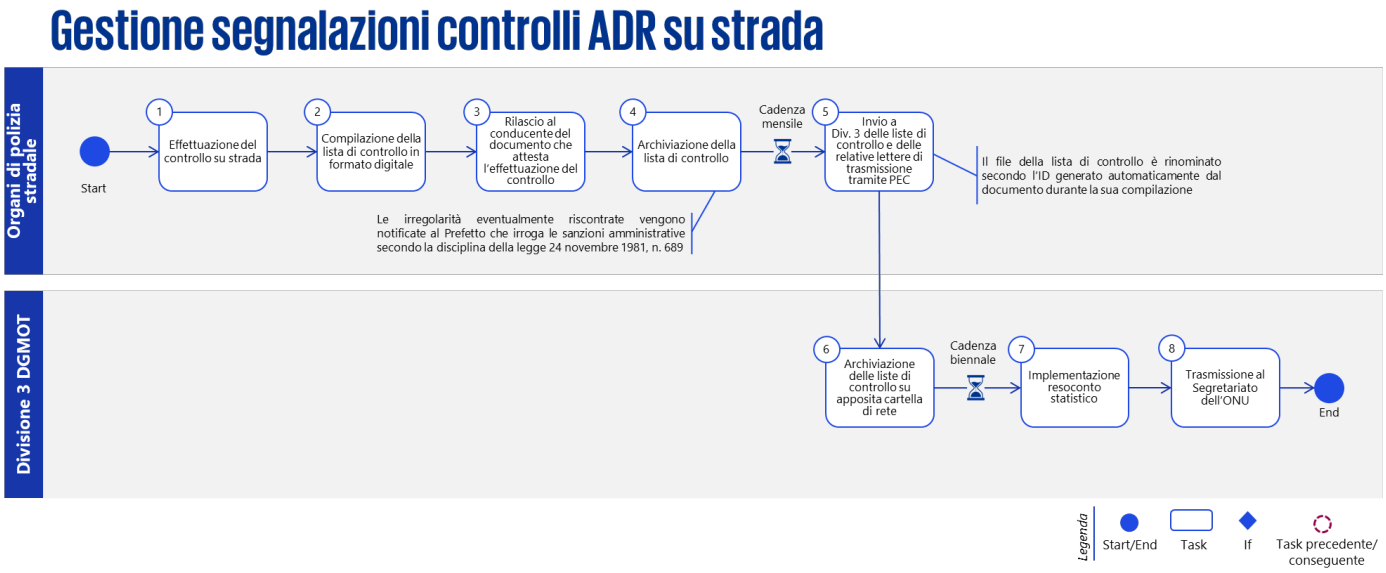

7 Allegati

ID	Oggetto	Codifica
01	**Lista di controllo**	LIS-CONTROLLO-ADR-001
02	**Lettera di trasmissione controllo ADR alla DGMOT**	LET-TRASMISSIONE-DGMOT-001

Il DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Gaetano Servedio*)

Firmato digitalmente da

Gaetano Servedio

Data e ora della firma: 11/03/2026 18:09:57

**** QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO ****